



DELIBERA CdA N. 12/2019 del 18/12/2019

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO

OGGETTO:

DELIBERA IN ORDINE ALL'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI ONLINE DI MODICO VALORE

Il Segretario  
Carlo Maria Montalbetti



Il Presidente  
Stefano Mirti





Premesso che:

è diffusa tra gli enti no-profit che perseguono interessi generali dei cittadini il ricorso alle donazioni come una delle fonti di finanziamento per la propria attività e si ritiene che anche la Fondazione possa promuovere questo tipo di iniziativa offrendo ai propri estimatori strumenti tecnici idonei a promuovere atti di donazione in modo facile e sicuro;

lo Statuto della Fondazione vigente (art. 7 lettera c) prevede che il fondo di gestione è costituito tra le altre voci anche da eventuali donazioni, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione provvede, tra le altre competenze, a deliberare in ordine all'accettazione, in particolare, delle donazioni (art. 16 comma 10 lettera l);

quest'ultima clausola statutaria investe il CdA della competenza e potere di autorizzare gli Organi deputati a rappresentare la Fondazione, per legge o per delega, a perfezionare gli atti giuridici, i contratti, di donazione a favore della Fondazione nelle forme consentite dalla legge, regolamentandone anche le modalità e i limiti secondo la valutazione discrezionale delle opportunità e convenienze;

in particolare secondo la legge (codice civile art. 783), non è richiesto alcun vincolo di forma per gli atti-contratti aventi ad oggetto le donazioni di denaro di modico valore secondo il criterio combinato della loro entità oggettiva anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, cioè tali da non incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio; la validità delle donazioni di denaro di modico valore è subordinata soltanto all'effettivo trasferimento (tradizione) del denaro dal donante al donatario;

Tutto ciò premesso il CdA assume la seguente delibera:

1. Il Direttore Generale è delegato ad attuare, con ordine di servizio, un'apposita "sezione donazioni" del portale internet della Fondazione idonea a ricevere telematicamente, in modo tracciabile mediante strumenti bancari o comunque di operatori intermediari finanziari, donazioni in denaro di modico valore entro i limiti massimi di €5.000,00 (duemila/00) per le donazioni provenienti da privati cittadini e di €10.000,00 (diecimila/00) per le donazioni provenienti da imprese, sia individuali sia associative, o in generale da persone giuridiche o associazioni o altri enti di diritto privato;
2. Nella sezione donazioni dovranno essere bene illustrate le clausole e condizioni a cui è subordinata l'accettazione delle donazioni da parte della Fondazione, tra le quali la facoltà di recesso della Fondazione per giustificati motivi che venissero conosciuti posteriormente;
3. Il Direttore Generale è altresì delegato a definire e a comunicare tramite la sezione donazioni se e a quali condizioni le donazioni alla Fondazione possano godere di eventuali agevolazioni fiscali da parte del donante;
4. Per essere abilitato ad effettuare la donazione il donante dovrà prima registrarsi e compilare il suo profilo personale identificandosi con i suoi dati anagrafici e riferimenti di contatto, rilasciando contestualmente il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità dell'iniziativa e secondo l'informativa e le garanzie obbligatoriamente fornite tramite il portale stesso; completata la registrazione la sezione donazioni rilascerà al donante, con modalità telematiche idonee a confermarne in modo affidabile l'identità, le credenziali per l'accesso;

5. Al ricevimento di ogni donazione la sezione-donazioni rilascerà un'attestazione con valore di accettazione automatica (cioè tacita) della donazione, fatta salva la facoltà di recesso della Fondazione per eventuale sopravvenuta conoscenza di giustificati motivi;
6. Il Direttore Generale è anche delegato ad attuare, mediante ordine di servizio, una procedura di accettazione tacita delle donazioni di denaro di modico valore con modalità diversa da quella telematica, sia mediante la consegna materiale di strumenti di pagamento tracciabili - e non trasferibili né al portatore - (assegni, o simili) oppure mediante bonifico o vaglia postale o simili, sia mediante la consegna di denaro contante entro il limite massimo consentito dalla legge per l'uso di denaro contante nei pagamenti <sup>(1)</sup>; fermo restando che le donazioni dovranno essere nominative e subordinate a clausole analoghe a quelle sopra descritte, ancorché documentate in forma cartacea.

---

<sup>(1)</sup> Decreto legislativo del 21/11/2007 - N. 231 art. 49, nonché come modificato da D.L. 26/10/2019 n. 124 non ancora conv. in legge **L. E' vietato** il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a** 3.000 euro: fino al 30 giugno 2020; 2.000 euro: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; 1.000 euro: dal 1° gennaio 2022.)